PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

CAPITOLATO

Rinnovo delle licenze software firewall Check Point e relativo servizio di manutenzione triennale, aggiornamento e attivazione di nuove licenze per l'autenticazione a due fattori (RSA), per il triennio 2027–2029.

Indice generale

Art. 1 - Oggetto della fornitura e importo presunto....3
Art. 2 - Durata e livelli minimi di erogazione del servizio....3
Art. 3 - Presentazione offerta....4
Art. 4 - Garanzia definitiva....4
Art. 5 - Procedura e Stipula del Contratto....4
Art. 6 - Revisione prezzi....4
Art. 7 – Opzioni contrattuali, pagamenti ed assunzione obblighi di tracciabilità' ex l. 136/2010. .5
Art. 8 - Inadempienze contrattuali....5
Art. 9 - Sicurezza sul lavoro e costo del lavoro....6
Art. 10 - Obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia....6
Art. 11 - Obbligo alla riservatezza....6
Art. 12 - Subappalto....7
Art. 13 - Divergenze....7
Art. 14 - Disposizioni finali....7
Art. 15 - Norme sull'anticorruzione....7
Art. 16 - Trattamento dei dati personali....8
Art. 17 - Responsabile Unico del Progetto e Direttore esecuzione del contratto....8

CPV: 48730000-4

CODICE ATECO: C011

CODICE NUTS: ITD53

Art. 1 - Oggetto della fornitura e importo presunto

Il sistema informativo della Provincia di Reggio Emilia è protetto da un'infrastruttura firewall basata su tecnologia Check Point (*Cloud Firewall virtual core for VMware ESXi Hyper-V KVM Gateway – da associare all'account ID Check Point: 7963692*), implementata in modalità virtuale presso i DatacentER di Lepida S.c.p.A., che garantisce la protezione delle reti e dei sistemi informatici dell'Ente, il controllo degli accessi e delle comunicazioni verso Internet, nonché la sicurezza dei collegamenti con le reti e i servizi dei Comuni del territorio provinciale.
L'infrastruttura consente inoltre la protezione dei servizi applicativi esposti verso l'esterno, il controllo e la prevenzione delle minacce informatiche e l'accesso remoto sicuro alle risorse dell'Ente mediante connessioni Virtual Private Network (VPN).

Al fine di assicurare la continuità operativa e il mantenimento dei livelli di sicurezza dell'infrastruttura esistente, si richiede:

- la fornitura triennale delle licenze software Check Point e del relativo servizio di supporto e manutenzione, con le seguenti caratteristiche e quantità:

DESCRIZIONE	QUANTITA'
1 Cloud Firewall virtual core for VMware ESXi Hyper-V KVM Gateway. Annual subscription for 3 years	8
Mobile Access Blade for 50 concurrent connections. Annual subscription for 3 years	2
Next Generation Security Management Software for 5 gateways. Annual subscription for 3 years	1
Observe package for Smart-1 for 5 gateways 2 Annual subscription for 3 years	1
Standard Collaborative Enterprise Support for Software Annual subscription for 3 years	1

Le licenze correntemente in uso sono in scadenza il 27/12/2026.

- la fornitura triennale di n. 130 licenze di autenticazione a 2 fattori (RSA - *ID Plus E1 perU 1Mo - Hybrid*) e relativo servizio di manutenzione, di cui n. 100 licenze già in possesso dell'Ente da rinnovare e n. 30 nuove da attivare. Le licenze correntemente in uso sono in scadenza il 12/01/2027.

Art. 2 - Durata e livelli minimi di erogazione del servizio

Il contratto avrà una **validità triennale** a partire dall'attivazione delle rispettive licenze e il rinnovo dovrà avvenire nelle corrette tempistiche assicurando la continuità dei servizi di protezione e gestione dell'infrastruttura firewall Check Point già in esercizio presso l'Ente.

Il fornitore dovrà garantire, per l'intera durata contrattuale, la regolare disponibilità e

validità di tutte le licenze software indicate all'art.1 ed in particolare, dovranno essere garantiti:

- la fornitura e l'attivazione o il rinnovo delle licenze d'uso per tutte le componenti software richieste, senza interruzioni rispetto alle licenze attualmente in essere;
- la disponibilità degli aggiornamenti software, delle patch correttive e degli aggiornamenti di sicurezza rilasciati dal produttore, secondo le condizioni previste dalle rispettive licenze;
- il mantenimento dei diritti di utilizzo delle funzionalità di protezione, gestione centralizzata, monitoraggio e accesso remoto previsti dai prodotti oggetto della fornitura;
- il servizio Standard Collaborative Enterprise Support for Software, per tutta la durata contrattuale, secondo le condizioni e i livelli di servizio previsti dal produttore Check Point;
- il supporto necessario alla risoluzione di eventuali problematiche relative alla validità, all'attivazione e al corretto riconoscimento delle licenze fornite.

Il fornitore dovrà provvedere al rinnovo delle licenze entro la decorrenza contrattuale, trasmettendo all'Ente la documentazione attestante l'avvenuta attivazione e le relative scadenze.

Eventuali anomalie relative alla mancata disponibilità o al mancato riconoscimento delle licenze dovranno essere prese in carico entro un giorno lavorativo dalla segnalazione dell'Ente, assicurandone la risoluzione nel più breve tempo possibile, anche mediante il coinvolgimento del supporto tecnico del produttore.

Art. 3 - Presentazione offerta

L’offerta dovrà essere collocata a sistema entro e non oltre il termine stabilito nella Trattativa Diretta che seguirà ad avvenuta individuazione dell'operatore economico.
La presentazione dell'offerta da parte dell'Impresa implica l'accettazione incondizionata di tutte le condizioni e norme contenute nel presente Documento che sarà parte integrante del contratto che verrà stipulato al termine della procedura.

Art. 4 - Garanzia definitiva

L’affidatario dovrà presentare la garanzia definitiva, pari al 5% dell'importo netto contrattuale, sotto forma di cauzione o fidejussione ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023. Tale garanzia dovrà essere presentata insieme alla documentazione che verrà richiesta a seguito della stipula contrattuale.

Art. 5 - Procedura e Stipula del Contratto

Il Contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di stipula firmato digitalmente verrà caricato a Sistema (art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement) e inviato all'aggiudicatario.
Si precisa che la Provincia si riserva il diritto di non aggiudicare, sospendere, revocare l’affidamento.

Art. 6 - Revisione prezzi

Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il presente contratto è soggetto a revisione dei prezzi in caso di variazioni del costo dei fattori produttivi.

Art. 7 – Opzioni contrattuali, pagamenti ed assunzione obblighi di tracciabilità' ex l. 136/2010

La fatturazione potrà avvenire successivamente alla sottoscrizione del contratto e all'attivazione delle licenze.
Dal momento che le licenze hanno scadenze differenti la ditta potrà emettere due distinte fatture, corrispondenti al rinnovo software Check Point e al rinnovo licenze di autenticazione a 2 fattori (RSA).

Le fatture dovranno essere intestate a:
Provincia di Reggio Emilia - Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia ed inviate tramite il sistema di fatturazione elettronica, come da Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, utilizzando il codice ufficio:

UF1I87

Oltre al "Codice Univoco Ufficio", che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, si devono altresì indicare nella fattura i seguenti dati:

1. CIG, obbligatoriamente inserito nel campo dedicato;
2. numero dell'ordine interno che sarà inviato dopo l'attivazione del contratto;
3. il codice IBAN completo su cui effettuare il pagamento;
4. la scadenza della fattura.

In mancanza di tali elementi, la fattura verrà rifiutata dal sistema e il pagamento sarà effettuato a 30 giorni dal ricevimento della fattura.
Inoltre, per ogni pagamento, sarà necessaria l'acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Ai sensi della L.136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare a seguito di aggiudicazione, si dovrà indicare, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il Codice Identificato della Gara (CIG).
E' fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità assoluta, la ditta, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento.

Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

Art. 8 - Inadempienze contrattuali

La stazione appaltante, tenuto conto di quanto indicato dall'art. 126 del D.lgs. 36/2023, applicherà una penale dell'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fino ad un

massimo del 10%, in caso di mancata attivazione o di mancato rinnovo delle licenze nei termini contrattuali, oltre che agli eventuali ritardi nella presa in carico delle anomalie come indicato all'art. 2.

In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dal presente Capitolato, fermo restando l'applicazione delle penali previste, la Provincia può inoltrare lettera di diffida all'impresa; qualora queste non provvedano a fornire la prestazione dovuta, entro sette giorni dal ricevimento dalla comunicazione, il committente ha facoltà di risolvere "ipso-facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata (ex Art. 1456 c.c.) a mezzo PEC; in tal caso, l'impresa dovrà corrispondere alla Provincia il 10% del valore del contratto, quale indennizzo per i danni subiti; saranno inoltre annullati i pagamenti non ancora eseguiti.
La Provincia può risolvere altresì il contratto nei casi indicati all'Art. 122 del Codice o qualora l'impresa abbia raggiunto l'importo del 10% delle penali o recedere dallo stesso ai sensi dell'Art. 123 del Codice.

L'impresa può recedere dal contratto, qualora l'Ente sia inadempiente a causa del venir meno di una collaborazione costante e continua nella trasmissione del materiale documentale necessario allo svolgimento del servizi.

Art. 9 - Sicurezza sul lavoro e costo del lavoro
Trattandosi di affidamento di attività principalmente di natura intellettuale, non sono previsti rischi da interferenza né oneri per la sicurezza.

Per l'esecuzione del servizio, l'Impresa affidataria si obbliga ad avvalersi di personale di adeguata professionalità e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali e ad applicare le condizioni normative e retributive indicate nel CCNL Metalmeccanico Industria – C011 o altro tipo di contratto purché rientri nelle fattispecie previste dall'art. 11 del Codice e offra le stesse tutele di quelle sopra indicato, secondo le indicazioni dell'Allegato I.01 di cui al decreto correttivo.

Art. 10 - Obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia
La Ditta con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia, approvato con decreto presidenziale n. 116/2021. A tal fine si dà atto che l'amministrazione ha informato il contraente che sul sito dell'Amministrazione Provinciale è pubblicato il codice di comportamento.
L'impresa si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione da parte della ditta degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. L'amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 11 - Obbligo alla riservatezza
- Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di

non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

- L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
- L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti dell'Amministrazione per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
- Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.
- In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
- Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
- Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
- Il Fornitore non potrà conservare copia di dati dell'Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione
  .

Art. 12 - Subappalto
Il sub appalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice.

Art. 13 - Divergenze
La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. E' escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale delle eventuali controversie contrattuali.

Art. 14 - Disposizioni finali
Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di Legge vigenti, nonché alle norme alle norme del Codice Civile che possono trovare applicazione nella fattispecie.

Art. 15 - Norme sull'anticorruzione
L'affidatario, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non dovrà aver affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza. Ai sensi dell'art. 80 co.5 lett. d) del Codice è

fatto obbligo ai partecipanti alla richiesta di preventivi di comunicare ogni situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che dovesse manifestarsi nel corso della procedura.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara; vedasi Allegato_Privacy (All. 1).

Art. 17 - Responsabile Unico del Progetto e Direttore esecuzione del contratto
Il Responsabile Unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'Ing. Ilenia Incerti, dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologici. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, stante la complessità del servizio, ai sensi dell'art. 32, e dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, è la dott.ssa Daniela Galeazzi, funzionario del medesimo servizio.

Reggio Emilia, 23/11/2026

Il Dirigente del Servizio
Sistemi Informativi e Tecnologici
(f.to Ing. Ilenia Incerti)

Firmato digitalmente da: Ilenia Incerti
Data: 23/11/2026 10:46:49